

La Corte dell'ECOWAS si pronuncia
sulla pratica statale del rapimento
e dell'abuso delle donne in Nigeria

La Corte dell'ECOWAS si pronuncia sulla pratica statale del rapimento e dell'abuso delle donne in Nigeria*

Nota a [sentenza n. ECW/CCJ/JUD/08/17 del 12 ottobre 2017, Njemanze e altri c. Repubblica Federale della Nigeria](#)

La sentenza in commento è stata emanata dalla Corte della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (di seguito "Corte dell'ECOWAS" o "Corte") il 12 ottobre 2017.

Con tale sentenza la Corte si è pronunciata su un ricorso presentato da quattro donne nigeriane, che, lamentando di essere state rapite, abusate e arrestate arbitrariamente da parte di agenti della Repubblica Federale della Nigeria (di seguito "Nigeria" o "Stato convenuto"), hanno asserito la violazione di diversi articoli della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e di altri strumenti internazionali a tutela dei diritti umani.

In particolare, le quattro donne di nazionalità nigeriana hanno rilevato innanzi alla Corte di essere state, in tempi e luoghi diversi, rapite, arrestate, molestate e, in seguito, rilasciate da parte di alcuni militari nigeriani e di agenti del AEPB (*Abuja Environmental Protection Board*), ovvero un corpo di polizia creato dall'amministrazione statale con il compito, in collaborazione con la polizia nigeriana, di arrestare e perseguire donne che sollecitino o offrano servizi sessuali di notte in qualsiasi area pubblica.

Le quattro donne hanno rappresentato, nella specie, di essere state prelevate in tarda serata in luoghi in cui, ad esempio, erano a cena con amici oppure mentre stavano tornando a casa da una serata passata in compagnia, da parte di agenti dello Stato che le hanno collocate in un bus, senza procedere ad identificarle; essi avrebbero poi abusato di loro fisicamente e verbalmente e le avrebbero trasportate presso stazioni di polizia, arrestandole senza alcuna accusa e lasciandole senza acqua né cibo, per rilasciarle poi qualche giorno dopo l'arresto.

* Nota valutata dalla direzione del Focus.

Le modalità d'azione del AEPB e della polizia nigeriana in questi frangenti rifletterebbero, in realtà, una pratica dei rapimenti casuali di donne assai diffusa in Nigeria, che avrebbe portato addirittura alla costituzione da parte di una delle donne ricorrenti di una ONG, la *Dorothy Njemanze Foundation*, al fine di sensibilizzare la società civile sul fenomeno e chiedere giustizia per conto delle vittime di tali violazioni dei diritti delle donne.

Alla luce dei fatti allegati dalle quattro donne ricorrenti, esse hanno lamentato la violazione di diversi articoli della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981¹, del Protocollo alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli riguardante i diritti delle donne in Africa adottato nel 2003², della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne del 1979³ e di altri strumenti ratificati dalla Nigeria, quali il Patto ONU sui diritti civili e politici del 1966, la Convenzione ONU contro la tortura e trattamenti inumani e degradanti adottata nel 1984 e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948.

Lo Stato convenuto, a fronte delle doglianze delle ricorrenti, ha, in primo luogo, negato l'accadimento dei fatti, tuttavia sostenendo, in netta contraddizione con l'affermazione che precede, che tali donne sarebbero state colte nell'atto di prostituirsi⁴ e rilevando che la prostituzione rappresenta un crimine in Nigeria, punito ai sensi del Codice penale⁵. In forza di tale rilievo, la Nigeria ha anche sostenuto il difetto di giurisdizione della Corte in quanto, essendo le ricorrenti prostitute, la loro azione non potrebbe essere giustificata in base alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.

¹ In particolare, il riferimento è stato all'art. 1 in base al quale gli Stati parte si impegnano a garantire i diritti riconosciuti dalla Carta, all'art. 2 che stabilisce il divieto di discriminazione, all'art. 3 che riconosce l'uguaglianza di fronte alla legge e all'art. 5 che garantisce il rispetto della dignità umana e il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti.

² Con riferimento a tale strumento è stata invocata la violazione dell'art. 2 che richiede agli Stati parte l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, art. 3 che afferma il diritto alla dignità, art. 4 che riconosce il diritto alla vita, all'integrità e alla sicurezza della persona, art. 5 che stabilisce l'impegno degli Stati nell'eliminazione delle pratiche pregiudizievoli, art. 8 che garantisce il diritto d'accesso alla giustizia e la pari protezione davanti alla legge e art. 25 che riconosce l'impegno degli Stati ad apprestare rimedi legali a fronte di violazioni dei diritti delle donne.

³ Le ricorrenti hanno lamentato, in particolare, la violazione degli artt. 2 e 3 che stabiliscono l'impegno degli Stati parti a porre in essere una politica tendente ad eliminare ogni discriminazione nei confronti della donna e ad incentivare lo sviluppo e il progresso delle donne, dell'art. 5 che individua la necessità che gli Stati parti prendano ogni misura adeguata al fine di modificare i comportamenti socioculturali degli uomini e delle donne ed eliminare pregiudizi e pratiche basate sulla concezione di inferiorità della donna e superiorità dell'uomo e dell'art. 15 che garantisce il diritto alla parità dei sessi innanzi alla legge.

⁴ Oppure che sarebbero delle cosiddette "Big Aunty", ovvero coloro che gestiscono e coordinano il traffico di prostituzione di donne più giovani.

⁵ Codice Penale Cap.P3, legge della Federazione della Nigeria (LFN).

In secondo luogo, lo Stato convenuto ha opposto l'inammissibilità del ricorso per tardività nella presentazione dello stesso con riferimento alla seconda ricorrente, ai sensi dell'art. 9 (3) del Protocollo supplementare della Corte⁶.

La Corte, quindi, ha ritenuto di dover risolvere le due questioni suddette e, inoltre, di doversi pronunciare sulla sufficienza del materiale probatorio allegato dalle ricorrenti al fine di dimostrare l'arresto, la detenzione e le violenze fisiche subite dagli agenti del AEPB e della polizia nigeriana e sulla responsabilità dello Stato convenuto in ordine ai fatti allegati.

Nel prosieguo della presente nota verranno quindi analizzate le statuizioni della Corte dell'ECOWAS in merito alle questioni suindicate.

Con riferimento all'eccezione del difetto di giurisdizione, i Giudici della Corte hanno richiamato, nella loro motivazione, diversi casi dagli stessi decisi, ma anche la giurisprudenza di altre Corti sovranazionali poste a tutela dei diritti umani.

Nei casi richiamati, in particolare, si fa riferimento ad alcune condizioni necessarie al fine di ritenere sussistente la giurisdizione della Corte, quali il fatto che le argomentazioni sottoposte all'attenzione dei Giudici riguardino un diritto riconosciuto a beneficio della persona umana e che tale diritto derivi da obblighi di natura internazionale o regionale a carico dello Stato ricorrente⁷. Alla luce di tale *case-law* i Giudici hanno ritenuto che la materia del ricorso in questione ricadesse nell'ambito della giurisdizione della Corte.

Per quanto attiene all'eccezione dello Stato circa la tardività del ricorso presentato dalla seconda ricorrente, la Corte ha rilevato l'inammissibilità dello stesso, posto che erano trascorsi più di tre anni dal momento in cui il diritto di azione era sorto^{8 9}.

Sulla questione circa la sufficienza del materiale probatorio allegato a sostegno delle doglianze delle ricorrenti, i Giudici hanno ritenuto, in primo luogo, che le prove presentate non erano apparse idonee a dimostrare che le ricorrenti avessero subito atti di violenza fisica.

⁶ Tale articolo stabilisce che "The Court has jurisdiction to determine cases of violation of human rights that occur in any Member State".

⁷ In CCJELR caso *Hissein Habre c. Repubblica del Senegal* (2010); in CCJELR caso *Bakare Sarre c. Mali* (2011).

⁸ In base all'articolo 9 (3) del Protocollo supplementare della Corte "Any action by or against a Community Institution or any Member of the Community shall be Statute barred after three years from the date when the right of action arose". A tal proposito, la ricorrente aveva affermato che vi fosse stato un errore di battitura sull'anno in cui era stata posta in essere la violenza nei suoi confronti. Tuttavia, la Corte ha ritenuto di non poter accogliere tale eccezione alla luce di quanto rilevato in base alla totalità dei documenti allegati.

⁹ Interessante il richiamo della Corte ad un caso dalla stessa deciso in cui è stato stabilito che il termine suddetto decorre diversamente a seconda della caratterizzazione dell'atto come isolato o come persistente (in *Serap c. Repubblica Federale della Nigeria* – 2012).

La Corte ha ribadito, infatti, che l'onere della prova, in generale, spetti a chi voglia far valere un diritto in giudizio¹⁰ e che, nel caso di specie, le ricorrenti non abbiano sufficientemente dimostrato le violenze fisiche subite, essendosi limitate ad allegare il fatto senza supportarlo, ad esempio, con relazioni di medici o ricevute dei medicinali acquistati.

In secondo luogo, con riferimento alle allegazioni circa l'illiceità e l'arbitrarietà dell'arresto delle ricorrenti, i Giudici hanno sostenuto che, posto il grado di difficoltà per la parte ricorrente di ottenere informazioni attraverso le registrazioni degli arresti, in generale lo stato di arresto viene presunto, con la conseguenza che spetterebbe allo Stato convenuto l'onere di provare l'assenza dell'arresto o della detenzione del ricorrente¹¹. Di conseguenza, dal momento che, nel caso di specie, la Nigeria ha mancato di dimostrare con prove credibili il mancato arresto, la Corte ha ritenuto responsabile lo Stato per arresto arbitrario delle ricorrenti¹². In ultimo luogo, con riferimento alle asserite violenze verbali sulle ricorrenti, la Corte ha ritenuto che lo Stato convenuto abbia, nella documentazione allegata, ammesso che vi siano stati tali abusi, in particolare facendo riferimento all'aver considerato e chiamato tali donne "prostitute"¹³ per il solo motivo di averle viste in strada ad un'ora tarda della notte.

I Giudici, quindi, dalla totalità del materiale probatorio analizzato hanno fatto derivare che vi è stata una "*systematic sting operation directed against only the female gender*" da parte degli agenti al servizio dello Stato, ravvisando quindi una fattispecie discriminatoria su base sessuale¹⁴; inoltre, essi hanno evidenziato come, per la sussistenza del reato di prostituzione, sia necessaria la presenza di almeno due persone e che non sia sufficiente la circostanza per cui delle donne si trovino in strada durante la notte.

Per quanto attiene alla questione circa la definizione della responsabilità dello Stato convenuto delle violazioni lamentate dalle ricorrenti, la Corte ha statuito che, dal momento che la Nigeria ha mancato di

¹⁰ Tale affermazione rappresenterebbe un principio generale di diritto supportato da costante giurisprudenza della Corte dell'ECOWAS. A tal proposito, vengono richiamati i casi *Falana e Anor c. Repubblica del Benin e 2 al.* (2012) e *Petrostar (Nigeria) Limited c. Blackberry Nigeria Limited* (2011).

¹¹ A tal riguardo, la Corte ha richiamato quanto statuito dalla Corte interamericana dei diritti dell'uomo nel caso *Fernandez Ortega e al. c. Messico* (2010).

¹² In merito, la Corte ha richiamato il contenuto delle norme della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, del Patto ONU sui diritti civili e politici e della Costituzione della Repubblica Federale della Nigeria, che riconoscono il diritto alla libertà personale e stabiliscono il divieto di privazioni arbitrarie di tale libertà. In particolare, la sezione 35 (1) (c) della Costituzione nigeriana stabilisce la necessità che, affinché un arresto non sia arbitrario, vi sia un ragionevole sospetto circa la commissione di un reato o la necessità di agire per prevenire la commissione di un reato.

¹³ La Corte ha sottolineato il fatto che lo Stato abbia utilizzato, nei confronti delle donne ricorrenti, anche il termine "Ashawo", nel significato di "prostituta" ma con un connotato altamente umiliante, dispregiativo e degradante per la persona.

¹⁴ Pag. 38 della sentenza in commento.

fornire qualsiasi prova circa l'asserita condotta di prostituzione da parte delle donne, essa ha violato i diritti loro riconosciuti, ai sensi, in particolare, degli articoli 5 e 6 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e dell'articolo 9 (1) del Patto ONU sui diritti civili e politici.

La Corte ha chiarito, inoltre, che la responsabilità dello Stato deriva del fatto che tali azioni siano state condotte dagli ufficiali del AEPB e da membri della polizia nigeriana, il cui *status* di agenti statali non è stato posto in discussione¹⁵.

I Giudici hanno ritenuto responsabile la Nigeria anche per aver mancato di porre in essere indagini al fine di scoprire la verità sulle accuse delle ricorrenti e di individuare i responsabili delle violazioni dei diritti loro riconosciuti.

In conclusione, la Corte ha richiesto allo Stato convenuto di pagare una somma alle ricorrenti come compensazione per i danni sofferti, ritenendolo responsabile di aver violato le disposizioni internazionali appellate dalle ricorrenti e poste a tutela dei diritti di ogni persona umana e dei diritti delle donne, avendo posto in essere trattamenti discriminatori basati sul sesso e trattamenti qualificabili come inumani e degradanti, quali atti di violenza fisica, sessuale, psicologica ed insulti a livello verbale¹⁶.

Tale sentenza, alla luce di quanto suesposto, merita particolare rilievo, posto che ha costituito, da un lato, il riconoscimento, da parte della Corte, dell'esistenza e della considerevole portata del fenomeno dei rapimenti casuali, con conseguenti abusi, di donne in Nigeria e, dall'altro, ha affermato il diritto della donna a non essere discriminata in quanto tale, incentivando la società civile e la comunità nel suo complesso ad un radicale ripensamento delle concezioni di tipo socio-culturale in base alle quali la donna è, ancora al giorno d'oggi, ritenuta inferiore e per questo sottoposta a trattamenti discriminatori e violenze di ogni tipo.

Federica Polegri

¹⁵ Sul punto, i Giudici hanno richiamato un caso deciso dalla Corte interamericana dei diritti dell'uomo in cui è stato stabilito che, secondo il diritto internazionale, uno Stato è responsabile per gli atti dei suoi agenti intrapresi a livello ufficiale, o per le omissioni, anche nel caso in cui tali soggetti agiscano al di fuori della sfera dell'autorità statale o violino il diritto interno (caso *Velasquez Rodríguez c. Honduras* – 1988).

¹⁶ Sembra, tuttavia, essere rimasta inattesa la richiesta delle ricorrenti alla Corte dell'ECOWAS di ordinare, allo Stato convenuto, l'adozione di una normativa che elimini tutte le forme di violenza, inclusa quella sessuale nei confronti delle donne, e di formare tanto la polizia, quanto procuratori e giudici, sulle tematiche della violenza di genere, in particolare creando un'unità speciale di polizia che si occupi di casi di violenza sulle donne, oltre a servizi informativi, legali e di counselling, a supporto delle vittime di violenza.